

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2164
Data del provvedimento	16-10-2026
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Realizzazione nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale S. Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC – Procedura aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, ai sensi dell'art. 2 co. 2, della L. 120/2020 e s.m.i. Autorizzazione integrazione subappalto di cui alla Determina Dirigenziale n. 387/2025 al R.T.I.: MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL (mandataria)/ELETTRO 2010 SRL (mandante)

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRI SARA
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;
- la Delibera n.838 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Prato nel Dipartimento Area Tecnica all’ing. Sara Allegranti con decorrenza 01.08.2025 e per una durata di tre anni;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il *Capitolato Generale di Appalto LL.PP.* - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs. n. 36 del 31-3-2023 nuovo *“Codice dei contratti pubblici” in particolare l’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali)*;

Ricordato che:

- con determinazione dirigenziale n. 2708 del 02/12/2022, immediatamente eseguibile, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i *“Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”* - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC a favore dell’Impresa NBI S.p.A C. Fiscale e P. IVA 11560631001 con sede legale in Roma, Via G. Vincenzo Bona, 65, per un importo complessivo di € **18.886.732,64**, oltre IVA (10%);
- con determinazione dirigenziale n. 336 del 08/02/2023 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con la suddetta determinazione n. 2708 del 02/12/2022;
- in data 21.04.2023 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario, NBI S.p.A. avanti indicato e che in data 1.6.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- con Determina Dirigenziale n. 2455 del 19/11/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 consistente nella proposta migliorativa ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018 con una diminuzione dell’importo contrattuale pari ad € 213.544,30=+IVA, corrispondente ad un decremento percentuale dei lavori pari al 1,13%, contenuto nel *“quinto d’obbligo”* previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rideterminando così l’importo contrattuale in € 18.673.188,34= oltre IVA 10% (di cui € 18.197.190,46= per lavori ed € 475.997,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- con Determina n. 532 del 10/03/2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la determinazione dei maggiori oneri per revisione prezzi pari a € 327.256,61= derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e ss.mm., in deroga alle specifiche clausole contrattuali di revisione prezzi, relativamente alle lavorazioni contabilizzate nei SS.AA.LL. emessi ed approvato il Quadro Economico rimodulato dell'intervento;
- con Determina Dirigenziale n. 2181 del 13/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 relativa ai lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 439.802,05= (di cui € 426.992,28= per lavori ed € 12.809,77= per gli oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.112.990,39= oltre IVA 10% (di cui € 18.624.182,74= per lavori, € 488.807,65= per oneri della sicurezza);
- con Delibera D.G. n. 385 del 17/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale n. 3 relativa ai lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) e co. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 705.077,39=+IVA 10%, (di cui € 24.490,56= per oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.818.067,78= (di cui € 19.304.769,57= per lavori, ed € 513.298,21=per oneri della sicurezza);
- con Delibera D.G. n. 875 del 16/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al contratto n. 4 relativa ai lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 761.010,77=+IVA 10%, rideterminando così l'importo contrattuale in complessivi € 20.579.078,55= (di cui € 20.065.780,34= per lavori, ed € 513.298,21=per oneri della sicurezza);
- con Delibera D.G. n. 2011 del 29/09/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al contratto n. 5 relativa ai lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii € 519.077,88 =+IVA 10%, compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 10.178,00=, rideterminando così l'importo contrattuale dei lavori in complessivi € 21.098.156,43=+IVA 10% (di cui € 20.574.680,22= per lavori, € 523.476,21= per oneri della sicurezza);
- con la sopraccitata Determina Dirigenziale n. 2011 del 29/09/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato inoltre ridefinito il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, stabilito al 30/09/2026;

Dato atto che risultano tuttora in corso alcune lavorazioni di dettaglio, per le quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 49/2018, in ordine all'assegnazione, nel certificato di ultimazione dei lavori, di un termine perentorio per il relativo completamento;

Ricordato inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. David Pieralli, Dirigente in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, con nota prot. n. 25583 del 16/4/2024 e nota prot. n. 43012 del 3/7/2024;

Dato atto che la normativa appalti applicabile al presente provvedimento e agli atti che da esso discendono è il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. e le norme ad esso connessi, ai sensi del principio *tempus regit actum* richiamato all'art 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 36 del 31-03-2023, che al comma 2 recita: *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Accertato che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite piattaforma telematica START, che intendeva affidare in subappalto "tutte le attività di cui si compone l'intervento entro i limiti massimi ed alle condizioni previste dalla documentazione posta a base di gara e dalla normativa vigente in materia";

Visto l'art. 9 del Disciplinare di gara che stabilisce, come indicato all'art. 3 del capitolato Speciale di Appalto, che il subappalto delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 non può superare la quota del 50%

dell'importo delle lavorazioni stesse e che non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30 – SIOS, OS28 e OS3, che pertanto è ammesso integralmente, fino al 100% delle lavorazioni;

Ricordato che:

- con Determina Dirigenziale n. 387 del 17/02/2025, è stato autorizzato il subappalto richiesto da NBI Spa a favore del R.T.I., costituito con mandato collettivo del 25/11/2024 – Repertorio n. 37.976 – e composto da MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL (mandataria) – C.F. e P.IVA 06073440486 con sede legale in Via delle Pratella n. 3 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) ed ELETTRIO 2010 SRL (mandante) C.F. e P.IVA 06022590480 con sede legale in Via Luigi Pirandello n.21 – 50053 Empoli (FI) - per l'esecuzione dei *lavori di impianti elettrici, speciali, trasmissione dati, fotovoltaico e affini* - Lavori rientranti nella categoria OS30 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 1.000.000,00= al netto di IVA, inclusi costi della manodopera € 582.000,00= e oneri della sicurezza € 30.000,00 = di cui al Contratto di subappalto n. 8400011738 del 20/11/2024;
- nel mandato collettivo e nel contratto di subappalto sono stabilite le quote di partecipazione di ciascun membro del Raggruppamento e, precisamente, MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. (mandataria), per una quota del 51%, ed ELETTRIO 2010 S.r.l. (mandante), per una quota del 49%, e che le imprese riunite si sono impegnate a eseguire le attività oggetto dell'affidamento secondo le percentuali corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione;
- le imprese costituenti il R.T.I. sono risultate in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- in conformità a quanto previsto all'art. 10.5 del contratto di subappalto, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante in favore dei singoli membri del Raggruppamento, nel rispetto delle rispettive quote di partecipazione al Raggruppamento medesimo, come stabilito all'art. 4 del mandato collettivo Repertorio n. 37.976, sopra citato.

Dato atto che:

- con PEC Prot. SA n. 0122871 del 30/07/2026, la NBI Spa ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore del R.T.I.: MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL (mandataria)/ ELETTRIO 2010 SRL (mandante), nell'ambito del Contratto di subappalto n. 8400011738 del 20/11/2024, per ulteriori lavorazioni di *“opere impiantistiche elettriche e speciali”*- riconducibili alla Categoria OS30 del D.P.R. 207/2010-, come dettagliate nel relativo Atto integrativo n.1 del 20/03/2026, per un importo stimato di € 125.000,00= al netto di IVA, di cui oneri della sicurezza pari a € 3.750,00=;
- dall'esame della documentazione sono emerse alcune carenze, consistenti nell'inaccessibilità di parte dei file trasmessi e, nell'Atto Integrativo n. 1 del 20.03.2026, la mancata indicazione dei costi della manodopera e della ripartizione dell'esecuzione delle lavorazioni tra le imprese componenti il RTI;
- con nota Prot. n. 143988 del 21/08/2026, a firma del Direttore della SOC Gestione investimenti Prato, *ing. Sara Allegranti*, è stato richiesto alla NBI Spa di procedere al nuovo invio della documentazione indicata nella medesima nota e la trasmissione di un apposito addendum all'Atto Integrativo n.1, precisando che il termine di rilascio dell'autorizzazione sarebbe decorso dalla data di deposito di tutta la documentazione completa;
- con PEC Prot. S.A. n. 0145961 del 26/08/2026 la NBI S.p.A. ha presentato un'ulteriore istanza di autorizzazione del medesimo subappalto, relativa all'Atto integrativo n.2 del 28/07/2026, per ulteriori lavorazioni di *“opere impiantistiche elettriche e speciali”*- riconducibili alla Categoria OS30 del D.P.R. 207/2010-, per un importo stimato di € 50.000,00= al netto di IVA, di cui oneri della sicurezza pari a € 1.500,00=;
- anche in relazione all'istanza acquisita con PEC Prot. S.A. n. 0145961 del 26/08/2026, sono state riscontrate carenze documentali analoghe a quelle sopra indicate;
- con nota Prot. n. 147098 del 28/08/2026, il RUP, *Ing. David Pieralli*, ha richiesto alla NBI Spa la regolarizzazione della documentazione e la trasmissione delle necessarie integrazioni, precisando che il termine di rilascio dell'autorizzazione sarebbe decorso dalla data di deposito di tutta la documentazione completa;

- con PEC Prot. S.A. n. 0147279, 0147280, 0147283 e 0147288 del 28/08/2026, la NBI S.p.A. ha ritrasmesso i file precedentemente non accessibili;
- con PEC acquisita al Prot. S.A. n. 0160997 del 11/09/2026 la NBI S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota Prot. n. 147098 del 28/08/2026, relativa agli Atti Integrativi n. 1 del 20/03/2026 e n. 2 del 28/07/2026, comprendente:
 - la dichiarazione congiunta relativa alla ripartizione delle quote di esecuzione delle lavorazioni tra i componenti del RTI: MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. (mandataria) 51% ed ELETTRIO 2010 S.r.l. (mandante) 49%, l'indicazione dei costi della manodopera, pari a € 69.600,00 per l'Atto Integrativo n. 1 e a € 29.000,00 per l'Atto Integrativo n. 2, l'individuazione della categoria OS30 quale categoria di riferimento per entrambi gli Atti Integrativi;
 - le WBS relative alle lavorazioni oggetto dell'intero subappalto;
 - il dettaglio delle lavorazioni (WBS) di cui all'Atto Integrativo n. 1, con indicazione delle attività attribuite a ciascun componente del RTI.
- dall'istruttoria è emerso che parte delle lavorazioni previste dall'Atto integrativo n. 2 del 28/07/2026 è riconducibile alla categoria OS28 e, pertanto, non può essere ricompresa nell'integrazione del subappalto relativo alla categoria OS30;
- il RUP, con nota Prot. n. 165710 del 17/09/2026, ha comunicato a NBI S.p.A. gli esiti dell'istruttoria, precisando che potranno essere ricomprese nell'integrazione del subappalto esclusivamente le lavorazioni dell'Atto integrativo n. 2 riconducibili alla categoria OS30, previa modifica del medesimo atto e della relativa documentazione;
- con la medesima nota è stata richiesta la documentazione integrativa necessaria al completamento dell'istruttoria relativa all'Atto integrativo n. 2, nonché, con riferimento all'Atto integrativo n. 1 del 20/03/2026, la trasmissione di apposito addendum recante le informazioni richieste con nota Prot. n. 143988 del 21/08/2026;
- l'autorizzazione all'integrazione del subappalto potrà pertanto essere rilasciata esclusivamente per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS30, previa acquisizione e verifica della documentazione integrativa richiesta.
- con successiva PEC acquisita Prot. S.A. n. 172894 del 24/09/2026 la NBI S.p.A. ha trasmesso l'addendum al medesimo Atto integrativo n. 1 del 20/03/2026 richiesto con nota Prot. n. 143988 del 21/08/2026 e successiva nota Prot. n. 165710 del 17/09/2026 mediante dichiarazione congiunta indicate il costo della manodopera, pari a € 69.600,00=, la categoria OS30 quale categoria di riferimento delle lavorazioni, la ripartizione delle quote di esecuzione delle lavorazioni tra i componenti del RTI: MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. (mandataria) 51% ed ELETTRIO 2010 S.r.l. (mandante) 49%;
- con ulteriore PEC acquisita Prot. S.A. n. 172902 del 24/09/2026 la NBI S.p.A. ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta con PEC Prot. n. 165710 del 17/09/2026, e precisamente: l'addendum al medesimo Atto integrativo n. 2 del 28/07/2026 mediante dichiarazione congiunta indicate il costo della manodopera, pari a € 29.000,00=, il Computo Metrico della sicurezza e le "WBS" relative alle lavorazioni oggetto di subappalto riferite alla categoria OS30, la ripartizione delle quote di esecuzione delle lavorazioni tra i componenti del RTI: MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. (mandataria) 51% ed ELETTRIO 2010 S.r.l. (mandante) 49%;
- con ultima PEC acquisita al Prot. SA n. 0190833 del 15/10/2026 la NBI S.p.A., a completamento di quanto richiesto con la sopraccitata nota prot. n. 165710 del 17/09/2026, ha trasmesso il Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni riferite all'Atto integrativo n. 2 del 28/07/2026 e le "WBS" aggiornate;

Dato atto, inoltre, che:

- con PEC acquisita al Prot. S.A. n. 0172957 del 24/09/2026 la NBI S.p.A. ha presentato un'ulteriore istanza di autorizzazione del medesimo subappalto, relativa all'Atto integrativo n.3 del 22/09/2026, avente ad oggetto ulteriori lavorazioni di "*opere impiantistiche elettriche e speciali*"- riconducibili alla Categoria OS30 del D.P.R. 207/2010-, per un importo stimato di € 110.006,19= al netto di IVA, di cui oneri della sicurezza pari a € 2.200,12= e costi della manodopera pari a € 63.803,59=, nel quale sono indicate le quote di esecuzione tra i membri del raggruppamento del RTI: MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. (mandataria) 51% ed ELETTRIO 2010 S.r.l. (mandante) 49%;

- l'istanza è corredata, altresì, dalle dichiarazioni e dalla documentazione già acquisite nell'ambito delle precedenti istanze sopra richiamate, che, in quanto già agli atti dell'Amministrazione e tuttora valide, non necessitano di un ulteriore esame istruttorio, restando ferme le risultanze delle verifiche già effettuate;
- le imprese costituenti il R.T.I. risultano in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dei subappalti di cui agli Atti integrativi nn. 1, 2 e 3 per i quali è stata richiesta la relativa autorizzazione;
- l'impresa mandataria MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL risulta iscritta nella *White List* della Prefettura Firenze;
- l'impresa mandante ELETTRIO 2010 Srl non risulta invece iscritta alla *White List* e, pertanto, si rende necessario procedere alla richiesta dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA);
- allo stato attuale dell'istruttoria, le istanze relative all'Atto integrativo n. 1 del 20/03/2026, acquisita a mezzo PEC al Prot. SA n. 0122871 del 30/07/2026, all'Atto integrativo n. 2 del 28/07/2026, acquisita a mezzo PEC al Prot. SA n. 0145961 del 26/08/2026 e all'Atto integrativo n. 3 del 22/09/2026, corredate delle rispettive integrazioni, risultano complete, in quanto sono state trasmesse le dichiarazioni rese dai componenti del RTI in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché la documentazione prevista dall'art. 105, comma 18, del medesimo decreto, relativa ai citati Atti integrativi n. 1, n. 2 e n. 3. Resta fermo che l'efficacia dei relativi subappalti è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che:

- le lavorazioni di dettaglio ancora da realizzare, per le quali trova applicazione l'art. 12 del D.M. n. 49/2018, saranno eseguite anche dal subappaltatore RTI MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL / ELETTRIO 2010 Srl, relativamente alle quali le estensioni del rispettivo subappalto sono oggetto di autorizzazione con il presente provvedimento;

Considerato altresì che:

- la categoria scorporabile OS30 - *impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi* - è subappaltabile al 100% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- conseguentemente, tenuto conto dei subappalti affidati e autorizzati per lavorazioni afferenti a detta categoria, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Verificati positivamente gli atti allegati alle istanze di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta, nel rispetto della normativa vigente;

Accertato che:

- le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm, in capo alle imprese componenti il RTI, acquisite agli atti della Stazione Appaltante, non risultano più in corso di validità e, pertanto, il RUP ha proceduto all'acquisizione di nuove certificazioni;
- si sono concluse, con esito positivo, le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, come risulta dal Verbale Istruttorio, agli atti d'ufficio:
 - per l'impresa MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL: Certificati Casellario Giudiziale soggetti sottoposti a verifica, assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.lgs. n. 231/2001, regolarità fiscale, regolarità contributiva (DURC), verifica assenza annotazioni c/o Casellario informatico ANAC, assenza procedure concorsuali (Visura Camerale), rispetto dell'obbligo all'osservanza della normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette (L.68/99), iscrizione *White List* presso la Prefettura di Firenze;
 - per ELETTRIO 2010 Srl: Certificati Casellario Giudiziale dei soggetti sottoposti a verifica, assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.lgs. n. 231/2001, regolarità fiscale, regolarità contributiva (DURC), verifica assenza annotazioni c/o Casellario informatico ANAC, assenza procedure concorsuali (Visura Camerale)
- l'impresa mandante ELETTRIO 2010 Srl non è obbligata all'osservanza della normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette (L.68/99);

- sono in corso di istruttoria le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016:
 - per ELETTRIO 2010 Srl: informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA);
 - l'Impresa mandataria MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL (mandataria) è risultata in possesso dell'Attestazione SOA n.4011AL/57/01 del 30/10/2024 rilasciata dalla SOA LAGHI, nelle Categorie OS30 classifica III-bis, OG1 classifica III-bis, Categorie OG10 classifica III, OG11 classifica III, OS3 classifica I, OS7 classifica I; OS28 classifica - Scadenza triennale 29/10/2027, Scadenza quinquennale 29/10/2029;
 - l'Impresa mandante il ELETTRIO 2010 Srl è risultata in possesso dell'Attestazione SOA n. 64929/17/00 del 28/07/2026 rilasciata da La Soatech, nelle Categorie OS30 classifica III-bis, OG10 classifica I – Scadenza validità triennale 01/11/2026, Scadenza validità quinquennale 01/11/2028;
 - che il RUP ha positivamente verificato, in capo alle imprese mandataria e mandante, il mantenimento dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle lavorazioni oggetto dell'affidamento, nonché il permanere dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e la presenza della documentazione prevista dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007;
- come risulta dalla documentazione depositata gli atti d'ufficio e dal Verbale Istruttorio anch'esso agli atti d'ufficio;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche in corso in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, l'estensione del subappalto richiesta dall'Impresa NBI S.p.A., con istanze pervenute a mezzo PEC, rispettivamente acquisite al Prot. SA n.0122871 DEL 30/07/2026 e Prot.SA n. 0145961 DEL 26/08/2026, successivamente integrate con PEC Prot. SA nn. 0147279, 0147280, 0147283, 0147288 del 28/08/2026 e al Prot. SA n. 172902 del 24/09/2026 e istanza pervenuta a mezzo PEC acquisita al Prot. S.A. n. 0172957 del 24/09/2026, relative all'esecuzione di ulteriori lavorazioni di natura *impiantistica* rientranti nella Categoria OS30, come di seguito specificato:
 - **Atto integrativo n. 1** del 20/03/2026, per un importo stimato di € 125.000,00= al netto di IVA, comprensivo di costi della manodopera pari a € 69.600,00= e di oneri per la sicurezza pari a € 3.750,00=;
 - **Atto integrativo n. 2** del 28/07/2026, per un importo stimato di € 50.000,00= al netto di IVA, comprensivo di costi della manodopera pari a € 29.000,00= e di oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00=;
 - **Atto integrativo n. 3** del 22/09/2026, per un importo stimato di € 110.006,19= al netto di IVA, comprensivo di costi della manodopera pari a € 63.803,59= e di oneri per la sicurezza pari a € 2.200,12=;
- di precisare che l'autorizzazione al subappalto non costituisce "nulla osta" all'ingresso in cantiere, che resta subordinato all'esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;

Dato atto che:

- per effetto dei suddetti Atti Integrativi n. 1 del 20/03/2026, n. 2 del 28/07/2026 e n. 3 del 22/09/2026 al Contratto di Subappalto n. 8400011738 del 20/11/2024, l'importo complessivo delle opere – afferenti la categoria OS30 - affidate in subappalto al RTI MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL (mandataria)/ELETTRIO 2010 Srl (mandante) risulta rideterminato in complessivi € 1.285.006,19= inclusi costi della manodopera € 744.403,59= ed oneri della sicurezza € 37.450,12=;
- che le quote di esecuzione delle opere oggetto del subappalto, in capo ai componenti del RTI e all'Impresa consorzata esecutrice, restano invariate (MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL -mandataria- quota del 51%; ELETTRIO 2010 SRL –mandante- quota del 49%);
- il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Evidenziato che la Stazione Appaltante procede al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del subappalto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., decorrenti dalla data di trasmissione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;

Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o

qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzativo verrà revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'approvazione del presente atto al fine di garantire il rispetto dei termini previsti per l'autorizzazione del subappalto, nonché in considerazione della necessità di procedere con urgenza all'avvio delle opere oggetto del subappalto.

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ing. David Pieralli, Direttore della SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di autorizzare, condizionatamente all'esito positivo delle verifiche in corso in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, l'operatore economico NBI S.p.A. di Roma ad affidare in subappalto al costituito RTI MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL (mandataria)/ ELETTRO 2010 Srl (mandante), le ulteriori lavorazioni inerenti il contratto di subappalto 8400011738 del 20/11/2024 e rientranti nella Categoria OS30, previste dai seguenti Atti integrativi:

- **Atto integrativo n. 1** del 20/03/2026, avente ad oggetto lavorazioni relative a "*opere impiantistiche elettriche e speciale*", per un importo stimato di € 125.000,00= al netto di IVA, comprensivo di costi della manodopera pari a € 69.600,00= e di oneri per la sicurezza pari a € 3.750,00=;
- **Atto integrativo n. 2** del 28/07/2026, avente ad oggetto lavorazioni relative a "*opere impiantistiche elettriche e speciali*", per un importo stimato di € 50.000,00= al netto di IVA, comprensivo di costi della manodopera pari a € 29.000,00= e di oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00=;
- **Atto integrativo n. 3** del 22/09/2026, avente ad oggetto lavorazioni relative a "*opere impiantistiche elettriche, e speciali*", per un importo stimato di € 110.006,19= al netto di IVA, comprensivo di costi della manodopera pari a € 63.803,59= e di oneri per la sicurezza pari a € 2.200,12=;

2) di dare atto che:

- per effetto del suddetto Atto Integrativo n. 1 del 20/03/2026, l'importo complessivo del subappalto affidato al RTI MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL (mandataria)/ ELETTRO 2010 Srl (mandante) al risulta rideterminato in complessivi € 1.285.006,19= inclusi costi della manodopera € 744.403,59= ed oneri della sicurezza € 37.450,12=;
- che le quote di esecuzione delle opere oggetto del subappalto, in capo ai componenti del RTI, restano invariate e risultano così ripartite:
 - * MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL -mandataria- quota del 51%;
 - * ELETTRO 2010 SRL -mandante- quota del 49%);
- in conformità a quanto previsto all'art. 10.5 del contratto di subappalto, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante in favore dei singoli membri del Raggruppamento, nel rispetto delle rispettive quote di partecipazione al Raggruppamento medesimo, come stabilito all'art. 4 del mandato collettivo Repertorio n. 37.976, citato in premessa .
- nel contratto di subappalto l'appaltatore si è impegnato a corrispondere al subappaltatore l'importo degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso;
- come risulta da Verbale istruttorio, depositato agli atti d'ufficio, l'idoneità tecnico professionale delle Imprese costituenti il R.T.I., verificata in sede di autorizzazione del subappalto principale, è mantenuta;

- 3) di stabilire che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzativo verrà revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;
- 4) di dare atto infine che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 5) di precisare che la presente autorizzazione al subappalto non costituisce "nulla osta" all'ingresso in cantiere, che resta subordinato all'esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti per l'autorizzazione del subappalto, nonché in considerazione della necessità di procedere con urgenza all'avvio delle opere oggetto del subappalto.
- 7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 9) di pubblicare all'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

II DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti